

FONDAZIONE ITALIANA
PER L'INNOVAZIONE FORENSE



PROFILI DEONTOLOGICI NEL PCT

GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.
FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE


spam
md5
sha256
hash
cns
token
malware
smartcard
polisweb
privacy
cades
user
cad
firma
digitale
impronta
PCT
backup
password
antivirus
webmail
cloud
spyware
pades
firewall
mail
pdf
restore
account
pin
app
pec
usb


circolari
leggi
regole tecniche
protocolli
decreti legge
norme primarie
dpcm
codice amministrazione digitale
prassi
specifiche tecniche
decreti ministeriali
decreti legislativi
norme secondarie

"La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista; per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare dell'informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali.

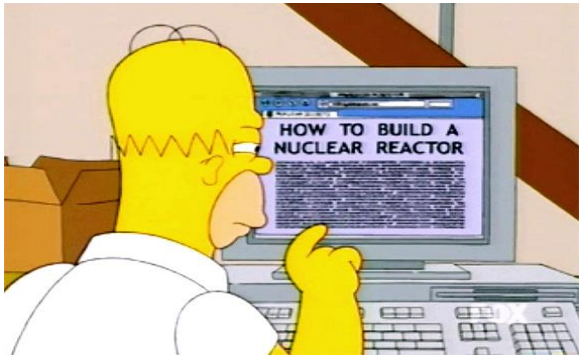
Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo, si porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo".

Renato Borruso

Una maggiore conoscenza degli strumenti tecnologici e di alcune nozioni di informatica…



…consente un miglior utilizzo della tecnologia…



… rende più agevole svolgere la professione forense…



…EVITA
l'uso improprio e/o errato della tecnologia e il verificarsi di…

RESPONSABILITA'

DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALI

FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.



IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 12 – Dovere di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.



IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.



IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Capo III - Informatica giuridica

Art. 51.

Principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

ART. 52
Dati identificativi degli interessati

PRIMA CHE SIA DEFINITO IL RELATIVO GRADO DI GIUDIZIO

- **il difensore può depositare istanza** in cancelleria o nella segreteria dell'ufficio che precede affinchè sia apposta, sull'originale della sentenza o del provvedimento, annotazione **volta a precludere l'indicazione, sulla sentenza o sul provvedimento, delle generalità e di altri dati identificativi del rappresentato**.

- **sulla richiesta provvede in calce con decreto**, senza ulteriori formalità, **l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.** La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

- **all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone** e sottoscrive anche con **timbro la seguente annotazione**, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: **"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ..."**.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

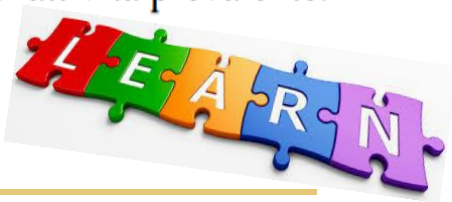
Art. 14 – Dovere di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.



Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.



IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 20 - Responsabilità disciplinare

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 26 – Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. **(IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014)**

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

TITOLO IV

DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO

Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.

[OMISSIS]

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.

[OMISSIS]

8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 58. Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

CONOSCENZA



LA CONOSCENZA E' LEGITTIMA DIFESA...
LA SOLA ARMA DI CUI SERVIRSI !!!

PRUDENZA



DILIGENZA

Art. 1176.
Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Deposito telematico memoria 183, numero di R.G. errato: no a remissione in termini

Il Tribunale di Torino con ordinanza dell' 11 giugno 2015 si pronuncia negativamente, sulla richiesta di rimessione in termini avanzata da una delle parti del processo, per aver depositato la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. per via telematica con un numero di R.G. diverso da quello corretto.

Tribunale Torino, Ordinanza 11/06/2015

Tribunale Torino, Ordinanza 11/06/2015

Richiesta di remissione in termini: non accolta

1) l'art. 16 bis del DL 179/12 prevede espressamente che "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori … ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici";

2) art. 12 comma 1 lettera e) delle specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014 dispone che:

"L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: [omissis] … è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è **denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata**".

3) *"il file DatiAtto.xml deve corredare l'atto da depositare e contenere le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, ivi compresi numero di ruolo generale e parti*".

EFFETTUATO UN DEPOSITO TELEMATICO RICEVIAMO QUATTRO (RICEVUTE) PEC

1) ACCETTAZIONE

2) CONSEGNA

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

MASSIMA ATTENZIONE ALLA 3° E 4° RICEVUTA

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Dettagli | Stampa | Associa al fascicolo | Salva

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO <<2013071718063289 91>>

postacert.eml
daticert.xml

Da: "Per conto di: tribunale.teramo.atri@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@hpcertpe.it>

Data: 2013/07/17 18:08:11

A: maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 17/07/2013 alle ore 18:08:11 (+0200) il messaggio
"ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO <<2013071718063289 91>>" e' stato inviato da
"tribunale.teramo.atri@civile.ptel.giustiziacert.it"
indirizzato a:
maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec273.20130717180811.20651.05.1.5@hpcertpe.it

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Dettagli | Stampa | Associa al fascicolo | Salva

Oggetto: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO <<201307171806328991>>

EsitoAtto.xml

Da: tribunale.teramo.atri@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 2013/07/17 18:08:11

A: maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it

Codice esito: -1.
Descrizione esito: --
Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria..

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Dettagli | Stampa | Associa al fascicolo | Salva

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ACCETTAZIONE DEPOSITO <<20140303140059581>>

Da: "Per conto di: tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@hpcertpe.it>

Data: 2014/03/04 08:40:45

A: maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it

postacert.eml
daticert.xml

Messaggio di posta certificata
Il giorno 04/03/2014 alle ore 08:40:45 (+0100) il messaggio
"ACCETTAZIONE DEPOSITO <<20140303140059581>>" e' stato inviato da
"tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it"
indirizzato a:
maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140304084045.29136.05.5.6@hpcertpe.it

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Dettagli | Stampa | Associa al fascicolo | Salva

Oggetto: ACCETTAZIONE DEPOSITO <<20140210191125992 2>>

EsitoAtto.xml

Da: tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 2014/02/11 09:12:31

A: maurizio.reale@pec-avvocatiteramo.it

Codice esito: 2.
Descrizione esito: --
Accettazione avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/

Domicilio digitale
(art. 52 D.L. 24.06.14 n.90)

Cassazione Civile Sezioni Unite
20 giugno 2012 n. 10143

"la mancata osservanza dell'onere di elezione del domicilio, da parte degli Avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, comporta la domiciliazione *ex lege* presso la Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio

SOLTANTO

se il difensore, non ottemperando al disposto di cui all'art. 125 cpc, ometta l'indicazione dell'indirizzo PEC comunicato all'Ordine.

Domicilio digitale
(art. 52 D.L. 24.06.14 n.90)

L'art. 52 del D.L. 90/14 aggiunge l'art. 16 sexies al D.L. 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

Domicilio digitale
(art. 52 D.L. 24.06.14 n.90)

esempio

notifica opposizione a precetto

- il difensore, al quale si deve notificare l'atto, NON HA ELETTO DOMICILIO presso un collega ubicato nella circoscrizione del giudice adito;

- la notifica dell'opposizione a precetto deve essere effettuata tramite PEC;

- solo se la notifica tramite PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario è possibile effettuare la notifica (tradizionale) in cancelleria

FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

NOTIFICHE PEC LEGGE 53/94 DI ATTI AMMINISTRATIVI



GIURISPRUDENZA: ORIENTAMENTI CONTRASTANTI



A FAVORE

TAR Lazio-Roma Sez.III
n. 11808/14

Tar Calabria Sez.II
n. 183/15

TAR Campania-Napoli Sez.VI
n. 923/15

CONTRO

TAR Lazio-Roma Sez.II ter
n. 396/15

Tar Veneto Sez.III
n. 369/15

TAR Abruzzo-Pescara Sez.I
n. 49/15

FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense



ULTIMISSIMA DAL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SESTA)

N. 02682/2015 REG. PROV. COLL. N. 01671/2015 REG. RIC.

DEPOSITATA IL 28/5/2015

PEC
Posta Certificata

<< Nel PAT ***è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC*** *anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a, disposizione che si riferisce a "forme speciali" di notifica, laddove invece la* ***tendenza*** *del processo amministrativo, nella sua interezza,* ***a trasformarsi in processo telematico****, appare ormai* ***irreversibile****... >>*



TAR CAMPANIA SEZIONE VI – SENTENZA 1 LUGLIO 2015 N. 3467

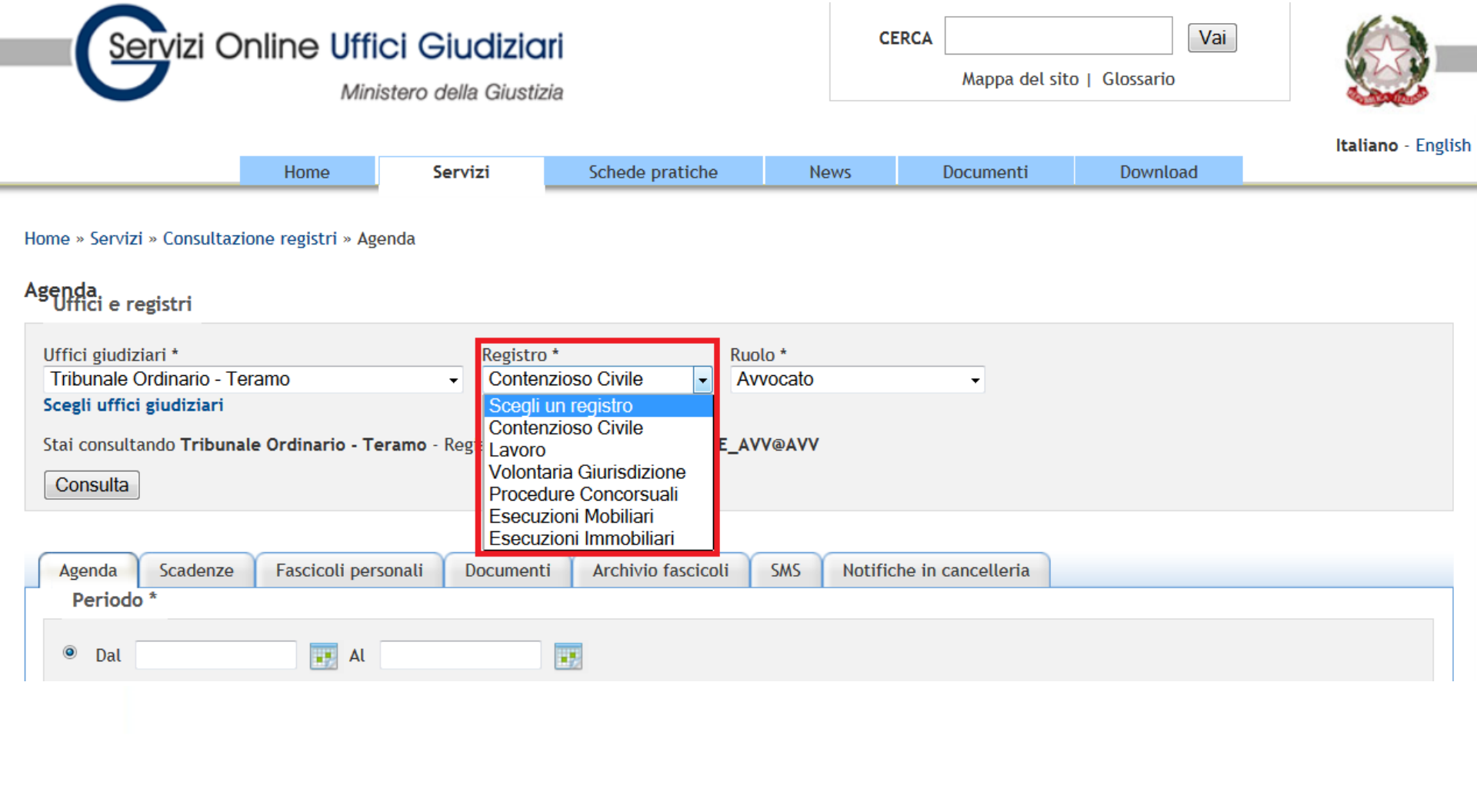
"…la **notifica a mezzo pec** effettuata dal ricorrente **deve considerarsi** "**tamquam non esset**" ed il rapporto processuale deve intendersi tempestivamente instaurato con il deposito in data 3.02.2015 del ricorso entro il quindicesimo giorno dal perfezionamento della notifica a mezzo posta ossia dalla ricezione della raccomandata da parte dell'ultimo destinatario avvenuta il 21.01.2015…"





FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE

DA CONSULTARE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO



FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

DA CONSULTARE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO

Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia

CERCA [] Vai
Mappa del sito | Glossario

Italiano - English

Home | Servizi | Schede pratiche | News | Documenti | Download

Home » Servizi » Consultazione registri » Notifiche in cancelleria

Uffici e registri

Uffici giudiziari * Tribunale Ordinario - Teramo
Scegli uffici giudiziari

Registro * Contenzioso Civile
- Scegli un registro
- Contenzioso Civile
- Lavoro
- Volontaria Giurisdizione
- Procedure Concorsuali
- Esecuzioni Mobiliari
- Esecuzioni Immobiliari

Ruolo * Avvocato

Stai consultando **Tribunale Ordinario - Teramo** - Regi _AVV@AVV

Consulta

Agenda | Scadenze | Fascicoli personali | Documenti | Archivio fascicoli | SMS | Notifiche in cancelleria

Testo personalizzabile

Help

Periodo

Dal [] Al []

dal mio ultimo accesso (13/07/2015)

ricerca pulisci

DA CONSULTARE ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO

https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp

Cerca

- **07/07/15 -** Processo telematico - Rilascio Model Office Cassazione per test dei servizi Consultazione Registri Civile e Penale della Corte Suprema di Cassazione

Tutte le news

4. Punti di accesso
5. Consultazioni

Servizi



Servizi riservati

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico. Accedi

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login. Accedi

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati - Accedi

Pagamenti telematici

Pagare con strumenti telematici. Accedi

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria

Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria Accedi

Documenti



Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.

Tutti i documenti

Download



Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.

Tutti i download



Manutenzione

prevenire... un'idea che vale oro







FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense





PEC

Posta Certificata









Antivirus





FIIF Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

SEGUICI SU

www.pergliavvocati.it

FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE

CONDIZIONI D'USO

Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.